

di semplice lana o seta. A tutti gli altri sarà proibito l'uso delle livree guarnite, come sopra, sotto la pena di scudi cinquanta, oltre la perdita di esse livree.

V. — Sarà permesso a' soli nobili l'adornare i carri delle carrozze con oro fino, permesso però l'uso dell'oro falso, e far dipingere sulle carrozze insegne o arme gentilizie; e se altre persone ne useranno, sebbene per vettura, dopo mezz'anno dal giorno dalla pubblicazione di questo Editto, soccomberanno alla pena di scudi cinquanta. I vetturali poi, ed altri, i quali dopo mezz'anno dalla pubblicazione di questo Editto si troveranno usare carrozze con carri, o altri fornimenti indorati come sopra, incorreranno nella pena di scudi venticinque.

VI. — Sarà pure proibito a tutte le persone di un sesso o dell'altro, sotto pena di scudi cinquanta, il condurre seco per città più di due staffieri, a riserva de' nobili, de' quali si parla nel capo primo di questo Editto, ai quali sarà lecito condurre anche un lacedè, e rispetto alle persone di sopra nominate sotto l'articolo III del presente capo, sarà lecito anche condurre maggior numero.

VII. — Rispetto a' tempi e modi del lutto, ed alle materie funerarie, si osserverà l'Editto de' 10 maggio 1748, riservandosi Sua Maestà a darne le ulteriori provvidenze, e sarà cura del Tribunale Araldico il fare che vengano in ogni sua parte eseguiti.

VIII. — I soli nobili, come sopra, potranno in occasione di matrimonio, di funerali, o d'inviti a qualunque adunanza permessa, mandare circolarmente avvisi in istampa, che in tali occasioni si distribuiscono; e perciò se qualcuno, che non sia del rango nobile, si farà lecito di farli circolare, incorrerà nella pena di scudi cinquanta. Gli stampatori poi che li riceveranno per stamparli, dovranno presentarsi al Tribunale Araldico per l'opportuna permissione, sotto pena di scudi dodici, e la permissione si darà *gratis*.

IX. — Sarà pure proibito a tutti quelli che non restano compresi nel capo primo di questo Editto, l'intervenire alle pubbliche Assemblee, sì per ordine del Sovrano, che del Governo, come pure a ridotti, ed altri inviti nobili.

X. — A tutte le persone che professano arti o esercizi meramente meccanici e vili, sarà proibito l'uso